

Bruxelles, 25.7.2019
COM(2019) 347 final

2019/0159 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento di procedura per la mediazione, del regolamento di procedura per l'arbitrato e del codice di condotta degli arbitri

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea (di seguito "l'Unione") nel comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra (di seguito "l'accordo")¹, in riferimento alla prevista adozione del regolamento di procedura per la mediazione, del regolamento di procedura per l'arbitrato e del codice di condotta degli arbitri.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di partenariato economico interinale UE-Africa centrale

Obiettivo dell'accordo è istituire un quadro iniziale per un accordo di partenariato economico regionale completo conforme all'accordo di Cotonou. Ad oggi la parte Africa centrale è costituita dalla Repubblica del Camerun. L'accordo si applica a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014.

2.2. Il comitato APE

Il comitato APE è l'organo istituzionale misto dell'accordo. A norma dell'articolo 92 dell'accordo, il comitato APE è responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto dell'accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate. Il comitato APE adotta le proprie decisioni per consenso. Il funzionamento del comitato APE è descritto nel suo regolamento interno².

2.3. L'atto previsto del comitato APE

Il [data], nella sua quinta riunione, il comitato APE sarà chiamato ad adottare una decisione relativa alle procedure di risoluzione delle controversie (di seguito "l'atto previsto").

Secondo quanto disposto dall'articolo 80, paragrafo 1, dell'accordo, "[l]e procedure di risoluzione delle controversie di cui al capo 3 sono disciplinate dal regolamento di procedura e dal codice di condotta adottati dal comitato APE. "

A norma dell'articolo 88 dell'accordo, "[i]l comitato APE può decidere di modificare il presente titolo ed i suoi allegati. "

La finalità dell'atto previsto è stabilire le norme e le procedure per l'attuazione delle azioni di cui al titolo VI dell'accordo al fine di prevenire e risolvere le controversie che possano sorgere tra le Parti. L'adozione di tali norme costituisce un elemento essenziale per completare il quadro operativo per le disposizioni dell'accordo in materia di prevenzione e risoluzione delle controversie.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un

¹ GU L 57 del 28.2.2009, pag. 2.

² GU L 17 del 21.1.2017, pag. 46.

accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, per quanto riguarda la definizione del regolamento di procedura per la mediazione, del regolamento di procedura per l'arbitrato e del codice di condotta degli arbitri.

Le Parti dell'accordo hanno concordato il presente progetto di decisione, l'hanno siglato il 18 e 19 febbraio 2019 in occasione della quarta riunione del comitato APE e, fatte salve le procedure decisionali dell'Unione europea, dovrebbero adottarlo nel corso della prossima riunione del comitato APE, prevista per la fine del 2019.

La presente decisione è essenziale per rendere operative le disposizioni dell'accordo contenute nel titolo VI, relativo alla prevenzione e alla risoluzione delle controversie, e quindi per garantire la corretta applicazione dell'accordo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale, ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato APE è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra.

L'atto che il comitato APE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale, a norma degli articoli 80 e 88 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento di procedura per la mediazione, del regolamento di procedura per l'arbitrato e del codice di condotta degli arbitri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE"), in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra (di seguito "l'accordo")⁴,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è stato concluso a nome dell'Unione europea (di seguito "l'Unione") con decisione 2009/152/CE⁵ e si applica a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014.
- (2) A norma dell'articolo 80, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato APE adotta il regolamento di procedura e il codice di condotta.
- (3) A norma dell'articolo 88 dell'accordo, il comitato APE può decidere di modificare il titolo VI dell'accordo ed i suoi allegati.
- (4) Nella sua riunione annuale del [data], il comitato APE è chiamato ad adottare una decisione che stabilisce il regolamento di procedura per la mediazione e l'arbitrato e il codice di condotta degli arbitri.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato APE, poiché la decisione vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato APE deve basarsi sul progetto di decisione del comitato APE relativa ai regolamenti di procedura e al codice di condotta accluso alla presente decisione.

⁴ GU L 57 del 28.2.2009, pag. 2.

⁵ GU L 57 del 28.2.2009, pag. 1.

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*